

## XVII.

## TORNATA DEL 6 APRILE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Seguito della discussione del progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 — Approvazione degli articoli del progetto e delle tabelle annesse — Approvazione del disegno di legge per provvedimenti relativi alla Cassa delle pensioni civili e militari — Discussione del progetto di legge relativo a provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna — Osservazioni del senatore Ceneri e risposte del ministro dei lavori pubblici e del senatore Guarini, relatore — Approvazione degli articoli del progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nell'autunno del 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo e Chieti — Dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici intorno all'art. 7, ed osservazioni del senatore Saladini; 2. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo; 3. Autorizzazione ai comuni di Bussi, Scoppito ed altri di vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 od al limite legale a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di mutui contratti o da contrarre — Discussione del progetto: Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna, ed altre per eccedere colla sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86 — Osservazioni dei senatori Di Bagno e Guerrieri-Gonzaga e risposte del senatore Martinelli, relatore — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Votazione a scrutinio segreto dei sopraindicati progetti di legge, e proclamazione del risultato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri del Tesoro e dei lavori pubblici: più tardi intervengono il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, d'agricoltura e commercio, delle poste e dei telegrafi, e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:  
« Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 » (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge:

« Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 ».

Come il Senato ricorda, ieri fu dichiarata chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assesta-

mento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1888-89, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

La tabella A, annessa a questo art. 1, si riassume nel seguente modo:

### RIEPILOGO DELLA TABELLA A

Spesa:	
Ministero del tesoro . . . . .	+ 36,851,459 25
Id. delle finanze . . . . .	+ 752,223 76
Id. di grazia e giustizia . . . . .	— 93,943 »
Id. degli affari esteri . . . . .	+ 1,492,051 30
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	+ 743,950 96
Id. dell'interno . . . . .	+ 510,957 50
Id. dei lavori pubblici . . . . .	+ 2,937,508 07
Id. della guerra . . . . .	+ 94,861,379 »
Id. della marina . . . . .	+ 39,376,262 »
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	+ 664,277 55
	<hr/>
	+ 178,096,126 39
<b>Entrata</b> . . . . .	+ 23,261,407 56
	<hr/>
	— 154,834,718 83
	<hr/>

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 1 col riepilogo della tabella A.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1888-89 rettificato in conformità del precedente art. 1 presenta i seguenti risultati:

LEGISLATURA XVI — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1889

*Entrate e spese effettive.*

Entrata . . . . .	L.	1,545,612,860 56
Spesa . . . . .	»	1,741,952,907 36
Disavanzo . . . . .	L.	<u>196,340,046 83</u>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L.	38,634,543 42
Spesa . . . . .	»	34,113,538 04
Avanzo . . . . .	L.	<u>4,521,005 38</u>

*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata . . . . .	L.	235,551,801 97
Spesa . . . . .	»	<u>235,551,801 97</u>

*Partite di giro.*

Entrata . . . . .	L.	94,147,592 89
Spesa . . . . .	»	94,147,592 89
Disavanzo finale . . . . .	L.	<u>191,819,041 45</u>

A questo disavanzo sarà provveduto con legge speciale.

(Approvato).

Art. 3.

All'elenco A delle *Spese obbligatorie e d'ordine*, annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, sono portate le variazioni indicate nella tabella C, annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella C.

TABELLA C

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine, annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1888 al 30 giugno 1889.*

**Ministero delle finanze.**

CAPITOLO n.º 69 Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2392.

Pongo ai voti l'art. 3 con l'annessa tabella C.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidati i decreti reali, coi quali durante l'esercizio vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impre-

viste. Sono quindi approvati i prelevamenti medesimi e quelli fatti sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicati nelle annesse tabelle D ed E, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3<sup>a</sup>).

Do lettura delle tabelle D ed E menzionate in questo articolo.

LEGISLATURA XVI — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1889

TABELLA II

*Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine stanziato al capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89.*

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1888-89 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
<b>Ministero del tesoro.</b>				
23 agosto	1888	66	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato . . . . .	220,000 »
22 dicembre	1888			
	2109 590 3152 878			
<b>Ministero delle finanze.</b>				
12 gennaio	1889	59	Indennità di viaggio e di soggiorno, compensi e remunerazioni, competenze ai membri delle Commissioni e sussidi agli operai, alle loro vedove ed orfani (Tassa di fabbricazione e di vendita) . . . . .	25,000 »
13 novembre	1888	60	Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione . . . . .	50,000 »
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>				
22 dicembre	1888	45	Pesi e misure. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione. . . . .	800 »
28 luglio	1888	65	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> . . . . .	600,000 »
20 agosto	1888			
23 ottobre	1888			
12 gennaio	1889			
	2979 841 1895 525 2060 580 2618 742 58 18			
				895,800 »

LEGISLATURA XVI — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1889TABELLA **E**

*Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89.*

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1888-89 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
<b>Ministero del tesoro.</b>				
18 agosto	1888	5673	42 <i>bis</i> Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione ed altre spese inerenti al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	18,000 »
			43 Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	7,000 »
				25,000 »
<b>Ministero delle finanze.</b>				
25 settembre	1888	5712	124 <i>ter</i> Lavori di ampliamento dei locali della dogana di Como.	17,000 »
<b>Ministero degli affari esteri.</b>				
24 gennaio	1889	5914	12 Missioni politiche e commerciali . . . . .	100,000 »
25 settembre	1888	5711	20 Assegni provvisori e di aspettativa . . . . .	6,250 »
				106,250 »
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>				
6 novembre	1888	5779	16 Casuali . . . . .	20,000 »
			29 Monumenti e scavi . . . . .	28,000 »
				48,000 »
<b>Ministero dell'interno.</b>				
24 gennaio	1889	5912	46 Sicurezza pubblica - Fitto di locali . . . . .	25,000 »
3 agosto	1888	5632	64 Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici . . . . .	30,000 »
24 gennaio	1889	5913	72 <i>quater</i> Archivio di Stato in Palermo. - Lavori di riparazione al tetto del palazzo della Catena . . . . .	5,600 »
				60,600 »
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>				
10 agosto	1888	5657	94 <i>bis</i> Indennità per danni dipendenti da lavori eseguiti lungo gli argini dei fiumi Po, Lambro, Quaderna e dei colatori Mortizza e Gandiolo . . . . .	305,000 »

Segue TABELLA E

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste stanziato al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1888-89.

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1888-89 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata	
Data	Num.	Num.	Denominazione		
			<b>Ministero della guerra.</b>		
11 ottobre	1888	5747	23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, per i movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto . . . . .	800,000 »
1 novembre	1888	5765	38	Spese per i distaccamenti d'Africa . . . . .	160,000 »
					960,000 »
				<b>Ministero della marina.</b>	
6 novembre	1888	5780	48	Lavori per l'arsenale marittimo di Venezia . . . . .	113,000 »
				<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>	
10 agosto	1888	5656	76 bis	Esposizione nazionale artistica in Venezia - Concorso nelle spese . . . . .	10,000 «

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro . . . . .	25,000 «
Id. delle finanze . . . . .	17,000 »
Id. degli affari esteri . . . . .	106,250 »
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	48,000 »
Id. dell'interno . . . . .	60,600 »
Id. dei lavori pubblici . . . . .	305,000 »
Id. della guerra . . . . .	960,000 »
Id. della marina . . . . .	113,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	10,000 »
	<b>1,644,850 »</b>

Pongo ai voti l'articolo 4 con le tabelle testè lette.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5:

Sono approvate le variazioni per l'assesta-

mento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89 dell'Amministrazione del Fondo per il culto descritte nella tabella F, annessa alla presente legge.

Do lettura dell'annessa tabella F.:

TABELLA F.

### AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

32	Assegni all'istruzione pubblica ed. alla beneficenza (Spese fisse):	+	42,000 »
39	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	+	498 50
TOTALE		+	42,498 50

Chi approva l'art. 5 con l'annessa tabella F è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 6:

A datare dal 10 marzo 1889 i capitoli del

bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente 1888-89, indicati nell'annessa tabella G, saranno amministrati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Do lettura dell'annessa tabella G.

## TABELLA. G.

Stanziamenti del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi  
con le variazioni comprese nell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89.

TITOLO I.		
<b>Spese ordinarie</b>		
CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
4 bis	Dispacci telegrafici e spese postali . . . . .	37,000 »
6 bis	Casuali per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti:	
	Art. 1. Direzione generale dei telegrafi . . . . .	47,500 »
	Art. 2. Direzione generale delle poste . . . . .	95,000 »
		179,500 »
<i>Spese pei telegrafi.</i>		
45	Personale dell'Amministrazione centrale dei telegrafi (Spese fisse) .	444,800 »
45 bis	Personale dell'Amministrazione provinciale dei telegrafi (Spese fisse)	6,371,200 »
46	Retribuzione agli incaricati degli uffici di 3 <sup>a</sup> categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine).	2,005,000 »
47	Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine . . . . .)	800,000 »
48	Crediti della Società <i>Eastern Telegraph</i> per telegrammi internazionali riguardanti gli uffici del Mar Rosso (Spesa d'ordine) . . . . .	400,000 »
49	Indennità diverse . . . . .	236,000 »
50	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio e per le pernottazioni negli uffici (Spese fisse) . . . . .	509,000 »
51	Spese di esercizio e di manutenzione . . . . .	1,523,170 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	12,289,170 »



	<i>Riporto</i>	12,289,170 »
52	Annualità alla Compagnia <i>Eastern Telegraph</i> per l'esercizio in <i>Perim</i> della nuova linea telegrafica Massaua-Assab-Perim (Legge 13 febbraio 1887, n. 4319)	15,000 »
53	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	300,000 »
54	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	378,894 »
55	Annualità alla ditta Pirelli per l'immersione e la manutenzione di due nuovi cavi sottomarini destinati a collegare alla rete telegrafica Massaua ed Assab (Legge 13 febbraio 1887, n. 4319)	240,000 »
56	Restituzione di tasse, spese d'espresso, ecc.	20,000 »
57	Costruzione urgente di linee telegrafiche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza	30,000 »
		13,273,064 »
	<i>Spese per le poste.</i>	
58	Personale dell'Amministrazione centrale delle poste (Spese fisse)	1,760,000 »
58 bis	Id. id. provinciale delle poste (Spese fisse)	6,845,000 »
59	Personale degli uffici postali di 2 <sup>a</sup> classe (Spese fisse)	4,035,000 »
60	Personale dei corrieri, messaggeri, portalettere e serventi (Spese fisse)	3,515,000 »
61	Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse)	25,500 »
62	Pigioni ed indennità per le spese inerenti al servizio (Spese fisse)	1,000,000 »
63	Canoni ai mastri di posta (Spese fisse)	10,000 »
64	Retribuzioni ai procacci ed agli agenti rurali	6,355,000 »
65	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze	910,000 »
66	Servizio postale e commerciale marittimo	9,691,076 »
67	Indennità per missioni, traslocazioni, visite di ispezioni pel servizio di notte e di stazione	647,000 »
68	Spese d'ufficio	935,000 »
69	Spese di mantenimento dei locali delle direzioni e degli uffici postali	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	35,878,576 »

	<i>Riporto</i>	35,878,576 »
70	Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, di pacchi e delle provviste di stampa e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale	1,895,000 »
71	Premio per la vendita dei francobolli e delle cartoline postali spettante agli uffici di 2 <sup>a</sup> classe, alle collettorie di 1 <sup>a</sup> classe ed ai rivenditori patentati (R. D. 19 giugno 1887, n. 4641) (Spese d'ordine)	344,000 »
72	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spese d'ordine)	14,000 »
73	Rimborsi alle amministrazioni postali estere	100,000 »
74	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati e rifiutati, per i pacchi ricomposti e per i francobolli relativi alla franchitura di telegrammi (Spesa d'ordine)	200,000 »
75	Rimborsi del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Regio decreto 19 febr. 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) (Spesa d'ordine)	430,000 »
76	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	50,000 »

---

 38,911,576 »
 

---

## TITOLO II.

## Spese straordinarie

## CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

*Spese pei telegrafi.*

190	Fondo pei nuovi uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento (Legge 28 giugno 1885, n. 3200, serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita)	490,000 »
191	Costruzione delle linee occorrenti per collegare alla rete n. 8 nuovi posti semaforici, cioè: a Monte Circello, Stromboli, Saline, Gorgona, Capraia, Augusta (Punta Izzo), Capo Colonne e Capo S. Vito di Taranto, da impiantarsi a cura del Ministero della marina durante l'esercizio 1888-89 (Legge 14 luglio 1887, n. 4773)	26,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	516,000 »

	<i>Riporto</i>	516,000 »
192	Collocamento di un nuovo filo da Roma ad Avezzano per formare una più diretta comunicazione fra Roma e gli uffici lungo la costa dell'Adriatico, collegando il nuovo filo ad uno già esistente tra Avezzano e Pescara	25,500 »
193	Collocamento di un nuovo filo da Caserta a Roccasecca per stabilire, mediante il collegamento con altri esistenti, una più diretta comunicazione tra Roma e Bari	17,000 »
194	Collocamento di un nuovo filo da Napoli a Roccasecca per stabilire, mediante il collegamento con altri fili esistenti, una diretta comunicazione di Napoli con Avezzano e con Aquila	16,500 »
195	Collocamento di un nuovo filo da Spezia a Genova per stabilire, mediante il collegamento col filo esistente tra Pisa e Spezia, una diretta comunicazione di Genova con Pisa e con Sarzana	25,000 »
		600,000 »
	<i>Spese per le poste.</i>	
195 bis	Spesa per una prima fornitura di biglietti postali (art. 4 della legge 30 luglio 1889 n. 5618)	60,000 »
	<b>RIEPILOGO</b>	
	—	
	<b>TITOLO I.</b>	
	<b>Spese ordinarie</b>	
	<b>CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.</b>	
	Spese generali	179,500 »
	Spese pei telegrafi	13,273,064 »
	Spese per le poste	38,911,576 »
		52,364,140 »
	<b>TITOLO II.</b>	
	<b>Spese straordinarie</b>	
	Spese pei telegrafi	600,000 »
	Spese per le poste	60,000 »
		660,000 »
	<b>TOTALE generale</b>	53,024,140 »

Chi approva l'art. 6 con l'annessa tabella G è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti relativi alla Cassa delle pensioni civili e militari » (N. 21).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Provvedimenti relativi alla Cassa delle pensioni civili e militari ».

Prego il senatore segretario Verga di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli; ne do lettura:

#### Art. 1.

La Cassa delle pensioni civili e militari creata con la legge 7 aprile 1881, n. 134, è abolita col 30 giugno 1889.

(Approvato).

#### Art. 2.

A cominciare dal 1° luglio 1889 la spesa annua occorrente per il servizio delle pensioni vecchie, ai termini del regio decreto 1° novembre 1883, n. 1657, sarà stanziata, in un capitolo separato, tra le spese effettive del bilancio del Ministero del Tesoro.

Dal fondo di rendita consolidata 5 per cento che resterà alla Cassa delle pensioni civili e militari in conto pensioni vecchie al 30 giugno 1889 saranno prelevate 3,800,000 lire di rendita che verranno depositate alla Cassa dei depositi e prestiti in aggiunta al fondo a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Il resto della rendita e tutte le attività e le

passività del conto delle pensioni vecchie, amministrato dalla Cassa delle pensioni civili e militari, passeranno al 1° luglio 1889 a disposizione e a carico del Tesoro nello stato in cui si troveranno a quella data. Il ministro del Tesoro avrà facoltà di alienare gradatamente la rendita, destinandone il prezzo di vendita a diminuzione di altrettanta somma di debiti di tesoreria.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'annualità di 25 milioni iscritta nel bilancio del Ministero del Tesoro in conto delle pensioni nuove è conservata per l'esercizio 1889-90 e sarà negli esercizi successivi aumentata di una somma uguale alla corrispondente diminuzione annua nel servizio delle pensioni vecchie. Al di più che occorre per il servizio delle pensioni nuove, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà come liquidatrice dell'abolita Cassa delle pensioni con le eccedenze di fondi accumulate negli esercizi anteriori nel conto delle pensioni nuove.

Esaurite queste attività, nel bilancio del Ministero del Tesoro verrà iscritta d'anno in anno la somma occorrente per l'intero servizio delle pensioni nuove.

(Approvato).

#### Art. 4.

Agli effetti del secondo capoverso dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4759, alla Cassa delle pensioni civili e militari sarà sostituita la Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

#### Art. 5.

I collocamenti a riposo di autorità in ciascun esercizio dovranno limitarsi in modo, che l'ammontare complessivo delle relative pensioni calcolate per una intera annualità non ecceda, anno per anno, la somma di 760,000 lire, che sarà ripartita tra i diversi Ministeri con la legge di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

(Approvato).

## Art. 6.

Durante l'esercizio in corso il Tesoro potrà farsi anticipare in conto corrente dalla Cassa delle pensioni fino alla somma di 90 milioni, che la Cassa stessa potrà procurarsi mediante alienazione di parte della rendita posseduta in conto pensioni vecchie.

(Approvato).

## Art. 7.

Entro l'anno 1891 il Governo del Re dovrà presentare un disegno di legge per la riforma della legislazione sulle pensioni.

(Approvato).

## Art. 8.

Nel conto consuntivo di ogni anno s'indicheranno la data e il prezzo di ogni singola alienazione di rendita fatta in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna » (N. 14).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna ».

Se ne darà lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del disegno di legge.

(V. stampati N. 14).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il sig. senatore Ceneri.

Senatore CENERI. Onorevoli colleghi! Mi è caro di prendere per la prima volta la parola, innanzi a voi, in tema che riguarda alti e vitali interessi della mia città natale.

Naturalmente io do voto favorevole al pro-

getto di legge che ci viene presentato dagli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e che ha riscosso il plauso degli onorevoli membri dell'Ufficio centrale.

Do voto favorevole, perchè mi sembra evidente che questo schema di legge risponda alle esigenze della civiltà progrediente, e si ispiri alla suprema ragione dell'equo e del giusto.

Le facilitazioni che questo schema di legge accorda alla città di Bologna per l'attuazione del grandioso piano di risanamento e di ampliamento, facilitazioni senza le quali non si potrebbe por mano alla opera egregia, non solo hanno l'esempio di ciò che si è fatto per altre grandi città; ma, mentre da una parte danno l'impulso di vita nuova ad un importante centro di popolazione operosa, non offendono, favoriscono anzi i diritti della privata proprietà e perfettamente si conciliano con gl'interessi dello Stato.

Non è bisogno che io ne faccia la dimostrazione, voi l'avete concisa ma stringente nella relazione ministeriale, l'avete piena ed amplissima nella relazione del nostro Ufficio centrale.

È dunque una legge di progresso quella di cui ora ci occupiamo; progresso a prima vista materiale, ma che non mancherà in più o meno prossimo avvenire di far sentire le sue felici influenze morali nelle condizioni della vita bolognese.

Lasciate, onorevoli colleghi, che io rivolga, come bolognese, uno speciale ringraziamento all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale per le sue tanto buone e gentili parole verso la mia Bologna, e lasciate che vi esprima la fiducia di vedere accolto questo progetto di legge dal nostro unanime voto.

**FINALI, ministro dei lavori pubblici.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FINALI, ministro dei lavori pubblici.** Poichè non pare che alcun altro degli onorevoli senatori voglia prendere la parola intorno a questo progetto di legge; e l'onor. Ceneri non ha fatto altro che prestare l'autorità della sua parola in favore del progetto stesso, dimostrandone la giustizia, l'utilità e la convenienza con alte considerazioni d'ordine civile economico e giuridico, in non posso che ringraziar lui di questo appoggio caloroso, mosso dal sentimento che egli ha nobilmente ricordato; confidando che

per la bontà intrinseca del progetto, per virtù delle considerazioni che l'Ufficio centrale ha svolto e l'onor. Ceneri ha riassunto, il consenso del Senato sia maggiore nell'approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore GUARINI, *relatore*. Io debbo una parola di ringraziamento all'onor. senatore Ceneri per le parole lusinghiere che ha voluto dirgermi, pur dichiarando che, se l'approvazione di questo progetto di legge per parte dell'Ufficio centrale ha risposto ad un sentimento di simpatia verso la nobile città di Bologna, ha pure risposto ad un sentimento che ha la sua efficacia nel desiderio di veder promossa e cresciuta la civiltà, siccome egli benissimo diceva. Il progetto di legge corrisponde anche agli antecedenti di simile natura, e perchè le concessioni che fa il Governo sono giuste ed eque, merita l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione speciale.

#### Art. 1.

È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna secondo il progetto compilato dall'ingegnere capo Edoardo Tubertini in data del 21 novembre 1885 con le varianti indicate nei tipi A-1 ed A-2 del 18 giugno 1886, salvo gli effetti del regio decreto 22 luglio 1887, n. 4794 (serie 3ª).

Un esemplare di tale progetto e delle relative varianti, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per l'attuazione del detto piano è concessa al comune di Bologna la facoltà di espropriare le zone laterali alle strade e piazze e di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui a termine degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di approvare con regio decreto, e previa l'osservanza della pro-

cedura stabilita dall'art. 87 della citata legge 25 giugno 1865, le parziali modificazioni al piano suddetto che venissero dal comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'esenzione temporanea dall'imposta stabilita per i fabbricati nuovi dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa a cinque anni ai fabbricati, costruzioni e ricostruzioni rese necessarie dai lavori di risanamento indicati nel progetto speciale approvato col regio decreto 22 luglio 1887, n. 4794 (serie 3ª).

(Approvato).

#### Art. 5.

Pel quinquennio a decorrere dal 1º gennaio 1891 al 31 dicembre 1895, il canone di abbonamento del municipio di Bologna ai dazi governativi di consumo sarà mantenuto nello stesso importo stabilito pel quinquennio in corso.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il termine di anni 12 per l'attuazione del piano speciale di risanamento stabilito col regio decreto 22 luglio 1887, n. 4794, decorrerà dalla data della pubblicazione della presente legge.

Pel compimento di tutte le altre opere comprese nel piano generale edilizio e di ampliamento è fissato il termine di anni quaranta a decorrere dalla data anzidetta.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge: « Sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nell'autunno del 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo e Chieti » (N. 22).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intitolato: « Sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nell'autunno

del 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo, e Chieti ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA, C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 22).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli; ne do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 700,000 per i concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche comunali e consorziali, danneggiate dalle inondazioni del 1888 nella provincia di Sondrio.

I concorsi e sussidi a carico dello Stato, sia separatamente, sia cumulativamente, sono fissati nella proporzione del cinquanta per cento, ed è fatta facoltà al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.

I lavori di cui sopra sono dichiarati di pubblica utilità

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma di L. 700,000 verrà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici ad un apposito capitolo con la denominazione:

« Spesa per concorso e sussidi ad opere stradali ed idrauliche comunali e consorziali, danneggiate dalle inondazioni della provincia di Sondrio ».

La detta somma sarà stanziata per L. 350,000 nell'esercizio 1888-89, e per L. 350,000 nell'esercizio 1889-90.

La somma di L. 350,000, da iscriversi nell'esercizio 1888-89, sarà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(Approvato).

#### Art. 3.

Nei comuni della detta provincia che verranno indicati con decreto reale si provvederà,

alla cura e spese dell'amministrazione dello Stato, alla verifica dei terreni distrutti o danneggiati in tutto od in parte per causa delle alluvioni, verificatesi nell'autunno 1888, per far luogo agli esoneri d'imposta che sieno dovuti a termini delle vigenti leggi.

Tale verifica dovrà essere compiuta entro il 31 agosto 1889, rimanendo sospesa la riscossione delle imposte per le rate successive alla promulgazione della presente legge fino alla quarta rata 1889.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'ammontare delle rate sospese sarà ripartito nelle due rate immediatamente successive a quella che scade in agosto, salvo gli sgravi che possano competere a termini dell'art. 3.

(Approvato).

#### Art. 5.

Compilato l'elenco dei contribuenti danneggiati ai quali sia dovuto l'esonero o la moderazione delle imposte sui terreni, sarà lo stesso pubblicato nei singoli comuni ed i contribuenti saranno ammessi a reclamare contro i risultati nel termine di un mese dalla data dell'avvenuta pubblicazione.

(Approvato).

#### Art. 6.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari, le verifiche e tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, saranno redatti in carta libera, rilasciati o compiuti gratuitamente.

(Approvato).

#### Art. 7.

La provincia di Sondrio ha facoltà di contrarre con solidi istituti di credito riconosciuti dal Governo prestiti nello interesse di comuni e consorzi idraulici per ripristinare i manufatti danneggiati dalle inondazioni del 1888, e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

In tali prestiti, per una somma non eccedente complessivamente due milioni di lire, il Governo del Re è autorizzato a concorrere al pagamento dei relativi interessi nella misura del due per cento per un termine non maggiore di venti anni.

Questa facoltà si estende anche ai prestiti già contratti direttamente da comuni e consorzi, nei limiti di scopo e di spesa contemplati da questo articolo.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Nella relazione dell'Ufficio centrale rispetto a questo art. 7 è espresso un dubbio, intorno all'estensione dell'obbligo del Governo di concorrere al pagamento degli interessi sui prestiti che siano per contrarsi dalla provincia di Sondrio.

Vi si dice che per opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale, il contributo del Governo debba rimanere costante per tutta la durata del ventennio. Intorno a questo punto, dopo aver conferito col presidente del Consiglio e col ministro delle finanze, colleghi miei nella presentazione del progetto di legge, debbo fare una dichiarazione o meglio una distinzione, che spero venga accettata dall'Ufficio centrale e dal suo onor. relatore.

Che il contributo del Governo nel pagamento degli interessi a sollievo della provincia, debba essere costante per tutto il ventennio è un concetto giusto; nella ipotesi che si faccia un prestito a quote fisse per tutta la durata del ventennio: ma se invece si stipulasse il prestito in un'altra guisa, allora la proposizione non sarebbe aritmeticamente, nè giuridicamente giusta.

Quindi l'art. 7 del progetto di legge deve intendersi in questo senso, che per tutta la durata del ventennio, nella somma corrispondente al saggio, qualunque esso sia, d'interessi, che la provincia dovrà pagare all'Istituto sovventore, lo Stato concorrerà per una somma corrispondente a non più del due per cento di interesse.

Questo è il senso nel quale il Governo intende la portata dell'art. 7 del disegno di legge.

Senatore SALADINI (*dell'Ufficio centrale*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALADINI (*dell'Ufficio centrale*). L'Ufficio centrale aveva sollevato questo dubbio più che per altro per provocare precisamente dal ministro uno schiarimento, il quale togliesse qualunque possibile controversia sulla interpretazione dell'articolo 7.

Del resto s'intende che, siccome è assai più probabile che il contratto di un prestito lo si faccia a quote fisse, resta giusto il concetto della maggioranza dell'Ufficio centrale che la quota del 2 per cento da pagarsi dal Governo resterebbe pure fissa. E quindi l'Ufficio centrale non ha nulla da opporre alle spiegazioni chiarissime date dal ministro e le accetta pienamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandi di parlare, pongo ai voti l'art. 7 testè letto; chi lo approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Ai prestiti di cui nel precedente art. 7 sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3<sup>a</sup>), in quanto riguardano prestiti contratti nell'interesse di comuni e consorzi idraulici.

Pei contratti relativi gli onorari dei notai saranno ridotti alla metà, e parimenti alla metà saranno ridotti gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche tanto sui certificati ipotecari rilasciati agli effetti di questa legge, quanto per le relative iscrizioni ipotecarie.

Le deliberazioni del Consiglio provinciale per contrarre i prestiti, di cui allo stesso art. 7, dovranno essere prese e comunicate al Governo non più tardi del 31 luglio 1889.

(Approvato).

#### Art. 9.

Una somma di L. 300,000 da stanziarsi per metà nel bilancio passivo del 1888-89, e per l'altra metà nel bilancio 1889-90 del Ministero dell'interno verrà assegnata in sussidio ai danneggiati dalle inondazioni dell'ottobre 1888 nei comuni di Castellammare Adriatico, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Rosciano nella pro-



vincia di Teramo, e dei comuni di Pescara e Francavilla a Mare in quella di Chieti.

Tale somma sarà ripartita in L. 200,000 a favore dei danneggiati nei detti comuni della provincia di Teramo, e di L. 100,000 per quelli della provincia di Chieti.

(Approvato).

Art. 10.

Una Commissione da nominarsi per decreto reale per ciascuna delle dette provincie sarà incaricata di fare, in proporzione dei danni patiti, la distribuzione delle somme, che dovrà essere compiuta nel termine non maggiore di sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

Le due Commissioni entro un mese dalla data della loro istituzione, dovranno compilare un regolamento che sarà approvato dal Ministero dell'interno per la distribuzione dei sussidi.

(Approvato).

Art. 11.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti fino all'importo di L. 200,000 ai comuni contemplati nell'art. 9, che li chiederanno nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, agli esclusivi scopi di fare le opere necessarie per riparare i danni causati dalla inondazione dell'ottobre 1888 o prevenire danni futuri.

La estinzione di tali prestiti avrà luogo per annualità in ragione di venticinque anni, e l'interesse sarà corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti, quanto al 3.50 per cento a carico dei comuni mutuatari, e quanto al rimanente fino a raggiungere la misura normale, mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

L'importo di ciascun prestito sarà determinato in base al voto delle due Commissioni di cui nell'art. 10, in ragione di complessive L. 130,000 per la provincia di Teramo, e di L. 70,000 per quella di Chieti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti di legge: « Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo » (N. 17); « Autorizzazione ai comuni di Bussi, Scoppito ed altri di vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 od al limite legale a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di mutui contratti o da contrarre » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo ».

Si dà lettura di questo disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Nel reddito delle Società di assicurazione, mutua o a premio fisso, sulla vita dell'uomo, da accertarsi agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base al bilancio, compilato in conformità del modello approvato col regio decreto del 9 gennaio 1887, n. MMCCCXCVIII, non vanno comprese le somme destinate a costituire la riserva matematica.

La presente disposizione sarà applicata nell'accertamento dei redditi da assoggettarsi all'imposta per l'anno 1889 e negli accertamenti di redditi rispetto ai quali il giudizio sia tuttora pendente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione ai comuni di Bussi, Scoppito ed altri di vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 od al limite legale a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di mutui contratti o da contrarre ».

Prego il senatore segretario Corsi L. di dare lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 23).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il comune di Bussi (Aquila) è autorizzato a stanziare annualmente a tutto il 1911 nel proprio bilancio la sovrimposta occorrente per l'ammortamento del mutuo passivo di L. 24,000 contratto nel 1886 con la Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 2.

Al comune di Scoppito (Aquila) è data facoltà di delegare a favore della Cassa depositi e prestiti tanti centesimi addizionali che sovrapporrà ai tributi diretti, quanti ne occorreranno per pagare la quota di ammortamento del prestito di lire dodicimila da contrarre pel soddisfacimento di debiti arretrati.

Il detto comune è inoltre autorizzato ad eccedere col bilancio 1889 la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per L. 2348.31 per coprire la deficienza presuntiva dell'esercizio.

(Approvato).

Art. 3.

Al comune di Sassinoro (Benevento) è parimente data facoltà di delegare annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti la sovrimposta occorrente per l'ammortamento di due mutui, uno di lire dodicimila al saggio del 3 per cento, da servire per l'esecuzione dei lavori di risanamento dell'abitato, l'altro di lire diciottomila al 5 per cento per la viabilità obbligatoria.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune di Borgocollefegato (Aquila) è autorizzato a vincolare a favore della Cassa

dei depositi e prestiti la sovrimposta occorrente per l'ammortamento del prestito di lire diciannovemila al saggio del 3 per cento da contrarre per far fronte alla spesa di costruzione dei cimiteri comunali.

(Approvato).

Art. 5.

Eguale facoltà è accordata al comune di Montagano (Campobasso) per l'ammortamento di due prestiti, uno di lire ventimila al saggio del 3 per cento, l'altro di quarantamila al 4  $\frac{1}{2}$ , per provvedere alla spesa delle opere di risanamento e di riordinamento delle strade interne, giusta i progetti approvati con deliberazione consiliare 28 ottobre 1888.

(Approvato).

Art. 6.

Eguale facoltà è concessa al comune di Carate Lario (Como) per l'ammortamento del prestito di lire trentamila, estinguibile in trent'anni, da servire per la spesa di costruzione dell'edificio scolastico.

(Approvato).

Art. 7.

Il comune di Portoferraio è autorizzato a vincolare a favore della Cassa dei depositi e prestiti la sovrimposta annua occorrente per l'ammortamento di due distinti prestiti, uno di lire ventimila al saggio del 3 per cento, l'altro di lire centodiecimila al 4  $\frac{1}{2}$ , da servire ambedue per i lavori di condotta dell'acqua potabile, giusta il deliberato consiliare 21 febbraio 1888.

(Approvato).

Art. 8.

Queste autorizzazioni, che vengono date agli effetti della legge 1° marzo 1888, n. 3682, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrapporre per sopperire ad oneri normali di bilancio, in eccedenza alla media triennale 1884-85-86, od al

LEGISLATURA XVI — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1889

limite legale per la prima volta, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato più tardi allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere colla sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86 » (N. 24).

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intitolato: « Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere colla sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

Le provincie di Ancona, Aquila, Bologna, Caltanissetta, Mantova, Pisa, Roma, Reggio Emilia, Verona e Teramo, sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il rispettivo limite medio triennale 1884-1885-86, applicandola nelle proporzioni seguenti:

Ancona, nella somma di L. 850,053 77, corrispondente a centesimi 64.165 sopra ogni lira d'imposta principale;

Aquila, nella somma di L. 1,094,575 69, corrispondente a centesimi 87.79455 sopra ogni lira d'imposta principale;

Bologna, in L. 1,752,788 42, pari a centesimi 64.48889 per ogni lira d'imposta principale;

Caltanissetta, L. 1,101,240 41, eguale a L. 1.006 sopra ogni lira d'imposta principale;

Mantova, in L. 1,049,514 82, pari a centesimi 47.16861 sopra ogni lira d'imposta principale;

Pisa, nella somma di L. 874,877 61, corrispondente a centesimi 66.77 sopra ogni lira d'imposta principale;

Roma, in L. 3,451,754 63, pari a centesimi 40.87555 sopra ogni lira d'imposta principale;

Reggio Emilia, nella somma di L. 715,757 81, corrispondente a centesimi 44.312060 sopra ogni lira d'imposta principale;

Verona, in L. 1,239,526 94, pari a centesimi 58 sopra ogni lira d'imposta principale;

Teramo, nella somma di L. 600,473 88, corrispondente a centesimi 70.732227 sopra ogni lira d'imposta principale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Bagno.

Senatore DI BAGNO. Mi duole che nella relazione della Commissione speciale vi siano parole di qualche gravità sul conto dell'Amministrazione provinciale di Mantova, quelle cioè che la richiamano ad un « più corretto sistema ».

Credo che queste parole abbiano fatto impressione anche ai miei colleghi mantovani. Non vedo che se ne siano usate di simili per la provincia di Verona, sebbene essa abbia elevata la sovrimposta a centesimi 57; quando invece la provincia di Mantova si limitò a centesimi 47.

Io, che ho l'onore di appartenere al Consiglio provinciale di Mantova e che quindi ho anche votata tale sovrimposta, sento di doverla sostenere e giustificare.

La provincia di Mantova ha dovuto provvedersi d'un fondo speciale per la formazione accelerata del catasto. Di più ha dovuto sostenere opere immense per concorsi in nuove ferrovie e costruzione di tramvie.

La provincia di Mantova è una delle maggiormente intersecate da numerose linee di tramvie; ma, se con ciò si è messa all'altezza delle esigenze odierne, ha però dovuto sobbarcarsi alla dura condizione di una garanzia chilometrica, il che ha portato un aggravio enorme.

Si spera però che dalle vicine provincie altre linee verranno ad incontrare le nostre che per tal guisa diventeranno remuneratrici in luogo di rappresentare uno sbilancio annuale. Intanto però la spesa straordinaria esiste, e questo ho creduto di mettere in luce onde il Senato possa non restare sotto l'impressione dell'accentuata parola contenuta nella relazione della Commissione.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Io mi sento il

dovere di aggiungere alcune parole a quelle che sono state pronunciate dal mio collega onorevole senatore Di Bagno, ed alle ragioni dette da lui, aggiungerne altre.

Mi preme ricordare le condizioni speciali del catasto di Mantova, condizioni che disuadono il Consiglio provinciale di Mantova dall'esagerare la sovraimposta provinciale.

Rammento al ministro dei lavori pubblici, ed ai ministri del Tesoro e delle finanze la pendenza che abbiamo presso quel dicastero intorno al censimento mantovano.

Il catasto di Mantova che ha origini distinte, e che data dal Ducato di Mantova ebbe la sfortuna di essere confuso con quello del Ducato di Milano e per questa confusione è stato gravato il censimento di Mantova del concorso per le spese idrauliche, che, secondo noi, non andrebbe a carico del territorio antico mantovano.

Oltre di ciò, nessuno potrà aver dimenticato le incendiazioni, che hanno devastato per ben due volte gran parte della provincia con gran danno della sua prosperità agricola, ed ora abbiamo una notevolissima emigrazione, la quale va prendendo di anno in anno maggiori proporzioni.

A tutte queste considerazioni ne aggiungerò anche una specialissima, che cioè la strada ferrata, la quale da Mantova va a Verona e Modena, se fosse stata costruita in tempi più propizi alla larghezza e generosità dell'erario pubblico verso le provincie, sarebbe stata costruita tutta a spese dello Stato, siccome quella che è la più breve tra la Baviera e la Prussia e la capitale del Regno.

Ma noi abbiamo avuto la disgrazia di avere troppa fretta, in tempi nei quali la finanza era rigorosissima, ed abbiamo avuto la disgrazia di voler affrettare la congiunzione di una storica provincia alla capitale del Regno, ed abbiamo anche per ciò contratti debiti.

Però io faccio riflettere all'onor. mio amico relatore della Commissione che agli undici milioni, che sono citati come debito di Mantova, bisogna, se non erro, contrapporre quattro milioni di obbligazioni della ferrovia Verona-Modena che stanno a garanzia dei creditori.

Questi quattro milioni rappresentano il concorso provinciale alla costruzione di detta ferrovia.

Il nostro passivo non sarebbe dunque di

undici milioni, ma solamente di sette. Oltre di ciò le condizioni della provincia sono talmente difficili che l'anno passato io ebbi l'onore di presentare all'onorevolissimo presidente del Consiglio una domanda della provincia di Mantova, colla quale si chiedeva un « prestito di favore » presso la Cassa dei depositi e prestiti per trasformare appunto quella massa di debiti in un debito ad un tasso d'interessi inferiore a quello già mite, che si paga ora.

L'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro delle finanze d'allora, ebbero a rispondermi che occorrendo perciò una legge speciale ed essendo stato il Parlamento già largo verso la provincia di Palermo e verso il comune di Pisa di simili prestiti, non credeva per il momento di poter proporre quella larghezza, alla quale troppe provincie e troppi comuni in Italia aspirerebbero.

Questo lo accenno solamente per rammentare al Governo e per dichiarare davanti al Senato le condizioni difficili in cui si trova una patriottica provincia, la quale ha un'Amministrazione delle più oculate, come lo prova il tasso d'interessi del suo stesso debito, al quale nullameno si accenna, come a segno di non retto sistema d'amministrazione.

L'onor. Martinelli, il quale è così esatto indagatore di cifre, riguardanti le Amministrazioni provinciali, si dia la pena di scorrere quel bilancio provinciale e vedrà che su parte notevole di quei debiti non si oltrepassa la cifra del quattro e ottanta per cento d'interessi e di ammortamento. Ciò prova il credito di cui gode la provincia mantovana, malgrado le coraggiose spese e le disgrazie, e malgrado i soli 47 centesimi di sovraimposta provinciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martinelli, relatore.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. La Commissione si sente in dovere di non esagerare in severità e di non esagerare in indulgenza.

Le parole contenute nella relazione hanno un carattere del tutto imparziale, equo, discreto e benevolo.

Quando si vede una provincia che ricorre sistematicamente al credito anche per opere non obbligatorie, straordinarie ed urgenti, per quanto credute utili, e ricorre a nuovi prestiti, mentre pel servizio dei prestiti accumulati occorrono quasi 800 mila lire (dico quasi perchè

scorgo nella relazione un errore di stampa), non si trova una scusa nel proposito di non elevare nemmeno di poco la sovrimposta.

Sta bene, benissimo mantenere in condizioni normali l'aliquota più moderata possibile, ma in condizioni tanto eccezionali un criterio opposto in modo assoluto sarebbe un'aggravante, non un'attenuante come sarebbe sembrato agli onorevoli preopinanti. Appunto perchè l'aliquota di 47 centesimi non è grave si rendeva meno giustificata una nuova operazione di credito.

È un'illusione il preteso riguardo ai contribuenti, ai quali si risparmiavano oggi pochi centesimi con la certezza di dovere moltiplicare i centesimi nell'avvenire.

Non è questione di severità, ma di previdenza, di ordine amministrativo e di interesse pubblico. Nel disordine privato si avrebbe dinanzi (e ripugno dalla parola) lo spettro del fallimento.

E la nostra breve avvertenza non dà segno di un rigore nuovo, insolito e troppo severo.

Mi sia acconsentito di rileggere alcune parole della relazione ministeriale presentata in proposito alla Camera dei deputati.

« L'Amministrazione provinciale di Mantova volle ricorrere al credito per non elevare la sua aliquota di sovrimposta, ma questo intento è illusorio meramente, poichè la distribuzione di quella somma sull'imposta di oltre due milioni avrebbe portato un carico di pochi centesimi per lira, quindi non troppo sensibile, mentre negli anni futuri graverà sui contribuenti la somma capitale ed il cumulo degli interessi. Ma noi speriamo che l'Amministrazione provinciale di Mantova opportunamente richiamata vorrà per l'avvenire attenersi ad un sistema più corretto, e provvedere con mezzi più convenienti agli eventuali disavanzi del suo bilancio ».

Questa osservazione del Ministero accolta dalla Camera elettiva, non poteva essere accolta con minore consenso dalla Commissione del Senato pel richiamo ad un sistema più corretto. E il richiamo non è mancato in casi anche meno gravi di altre provincie, le quali o hanno aderito ai providi consigli ed eccitamenti, o non sono state autorizzate a contrarre nuovi prestiti.

È anormale (non si potrebbe contestare), è pericoloso per le sue conseguenze l'espedito

dei prestiti ridotto quasi a sistema, e l'avvertenza fatta, o piuttosto ripetuta nel caso presente, non induce a negare questa volta (per riguardo alle circostanze) l'autorizzazione richiesta, ma può e deve servire di norma pei bilanci futuri.

Io spero che gli onorevoli preopinanti saranno quindi convinti che la nostra Commissione è stata ispirata da criteri imparziali, equi e discreti dai quali non può ritenersi minimamente offesa una provincia che tutti onoriamo.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Sebbene io non abbia bene inteso il ragionamento dell'onorevole nostro collega Martinelli, pure mi è sembrato che egli attribuisse una parte delle censure da lui esposte, nella relazione sull'Amministrazione di Mantova, al Ministero.

Ad ogni modo vengano dalla Commissione o dal Ministero, io prego la Commissione di badare che noi abbiamo solamente fatto valere le circostanze attenuanti, per le quali non si può condannare severamente l'Amministrazione mantovana, s'essa è andata a rilento nell'aggravare la sovrimposta provinciale.

Prima di dichiarare *poco corretta* quell'Amministrazione, pareva a noi che tanto il ministro, quanto la Commissione avrebbero dovuto indagare più attentamente, non solo le cifre del bilancio e della sovrimposta, facendo della critica aritmetica, ma anche le condizioni economiche della provincia, condizioni, le quali devono richiamare l'attenzione del Governo, come sono l'emigrazione ed altri fenomeni locali, e tra gli altri, lo stesso radicalismo, che si sviluppa precisamente là dove le condizioni economiche sono cattive.

Oltre a ciò io ho anche rettificato le cifre. Non sono già 11 milioni di passività, ma sarebbero soltanto 7 milioni.

Ho fatto poi valere altre ragioni, fra le quali gravissima quella che riflette i contributi idraulici. Bisogna finalmente badare al grande inconveniente di togliere troppo margine d'imposta ai comuni, che sono in pessime condizioni. Se si prelevano 50 centesimi di sovrimposta provinciale, le Amministrazioni comunali mal sapranno come provvedere ai loro bilanci.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI BAGNO. Mi associo perfettamente alle parole pronunciate dall'onor. collega Guerrieri-Gonzaga e spero che Ministero e Commissione faranno voti onde per la nostra provincia sorrivano circostanze migliori di quelle che essa ha avuto pel passato, e che quindi possa trovarsi in grado da non sostenere spese tanto enormi come ha dovuto fare fin qui e che sono quelle che hanno portato il nostro bilancio al punto in cui si trova, che però, per le ragioni dette anche dall'onor. senatore Guerrieri-Gonzaga, non è a quel grado che parve alla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e trattandosi di articolo unico, il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto: « Autorizzazione ai comuni di Tonengo, Odalengo Piccolo ed altri di eccedere con la sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86 » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intitolato: « Autorizzazione ai comuni di Tonengo, Adalengo Piccolo ed altri di eccedere con la sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86 » (N. 25).

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

#### Articolo unico.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-1885-86, applicandolo nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

PRESIDENTE. Si dà lettura ora dell'elenco annesso al disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge.

(V. stampato N. 25).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare al signor relatore della Commissione.

Senatore MARTINELLI. Debbo far rilevare al Senato un errore di stampa che passò inosservato nella Camera dei deputati e che forse sarebbe passato inosservato anche nel Senato se un'aliquota veramente grave di un piccolo comune non avesse indotto la Commissione ad un esame speciale per giustificare tale aliquota che è di sei lire e centesimi.

Il bilancio non si trovò colla denominazione che era stata scritta al n. 44 dell'elenco di cui è stata data lettura, e si riscontrò che si trattava del comune di Chiusavecchia invece di Chiusanico.

Ho detto che è stato un semplice errore di stampa, ed infatti la relazione ministeriale con cui venne presentato il progetto alla Camera dei deputati nel novembre del 1888, parlava del comune di *Chiusavecchia* della provincia di Porto Maurizio; ma nell'elenco fu stampato *Chiusanico*.

La Commissione della Camera dei deputati esaminò il bilancio del comune di *Chiusavecchia* e ne riferì esplicitamente, ma l'elenco riproduceva il nome errato di *Chiusanico*.

La discussione fu sospesa pel dubbio di qualche inesattezza diversa. Successivamente fu riconosciuto e corretto un errore sostanziale che riguardava la sovrimposta di un altro comune: non fu avvertito l'errore materiale nella indicazione di *Chiusanico* invece di *Chiusavecchia*; la votazione avvenne per ciò sopra l'elenco che portava il nome di Chiusanico invece di Chiusavecchia.

Resta quindi assodato che si trattò e si tratta del comune di Chiusavecchia e non di Chiusanico.

Intorno al merito della domanda mi sia permesso di leggere le poche parole della relazione:

« La sovrimposta del comune di Chiusavecchia (invece di *Chiusanico*) deliberata nella somma di L. 4385 12, corrispondente a L. 6.678, richiede una spiegazione, la quale è data dagli atti in esame.

« Quel comune, di 389 abitanti, ha una rendita patrimoniale di L. 50, non ha residui attivi, ritrae dalle tasse speciali e da proventi diversi L. 483 50; ha spese obbligatorie per

L. 4967 64; spese facoltative per L. 116 90; può sovrimporre ad un'imposta principale sui terreni e fabbricati ridotta nel 1889 da L. 742 37 a L. 656 38; ha una deficienza di L. 4385 12; la sovrimposta in media nel triennio fu di L. 3225 85 con l'aliquota di L. 4.86 ed eccede nel 1889 di L. 1159 27 la media effettiva e di L. 1.8222 la media centesimale ».

Si è voluta dare questa spiegazione per l'importanza relativa di quell'aliquota. Del resto, le somme corrispondono esattamente al progetto presentato alla Camera dei deputati, alla relazione ministeriale, alla relazione della Commissione alla Camera dei deputati e alla votazione della stessa Camera dei deputati; la differenza è nel nome del comune. Noi siamo quindi in debito di proporre l'approvazione del progetto di legge coll'elenco emendato per l'errore materiale di stampa.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Le osservazioni fatte dall'onor. Martinelli sono esatte e dagli atti risulta che la domanda del credito è fatta per Chiusavecchia, e non per Chiusanico. Non so veramente come sia accaduto questo errore, e non saprei come ripararvi; ma accetto intanto la correzione fatta dall'Ufficio centrale, poi vedremo come si potrà provvedere.

PRESIDENTE. Come è stato avvertito, corre una differenza tra l'elenco proposto dalla Commissione e quello annesso dalla Camera dei deputati al progetto di legge. In quello proposto dalla Commissione figura il comune di Chiusavecchia a cui si concede di eccedere il limite della imposta del primo triennio. Ora questo comune non figura nell'elenco della Camera dei deputati nel quale invece è scritto un altro comune, quello di Chiusanico.

Ora dobbiamo occuparci di approvare il progetto di legge coll'elenco che la Commissione ci propone, col nome cioè di Chiusavecchia e null'altro.

Trattandosi di un progetto di legge composto di articolo unico, lo si rinvia alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto ed annunzio di aggiornamento a domicilio.

Ora essendo esaurito l'ordine del giorno, passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati in questa tornata per alzata e seduta.

Credo opportuno avvertire il Senato che i tre ultimi progetti di legge, quelli cioè che riguardano l'autorizzazione a comuni di vincolare centesimi addizionali, ecc. e gli altri due per autorizzazioni a provincie ed altri comuni di eccedere colla sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86, trattandosi d'interessi particolari e locali, e questi disegni di legge non avendo sollevato nessuna obiezione, si voteranno in una sola coppia di urne, come prescrive l'articolo 58 del regolamento del Senato.

Per conseguenza passeremo alla votazione prima dei seguenti progetti di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Provvedimenti relativi alla Cassa delle pensioni civili e militari;

Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna;

Sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nell'autunno del 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo e Chieti;

Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo.

E poi alla votazione in una sola coppia di urne degli altri tre progetti:

Autorizzazione ai comuni di Bussi, Scoppito ed altri di vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 od al limite legale a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di mutui contratti o da contrarre;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere colla sovrimposta 1889 la media nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Tonengo, Odalengo Piccolo ad altri per eccedere colla sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86.

Credo opportuno prima che si proceda alla votazione di prevenire il Senato che, essendo esaurito l'ordine del giorno e non essendovi in

pronto per la discussione alcun altro argomento, il Senato si aggiornerà e che i signori senatori saranno, quando ne sarà tempo, convocati con avvisi particolari a domicilio.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

#### Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889:

Votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Provvedimenti relativi alla Cassa delle pensioni civili e militari:

Votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	22

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna:

Votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

Sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nell'autunno del 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo e Chieti:

Votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	13

(Il Senato approva).

Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo:

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Bussi, Scoppito ed altri di vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 od al limite legale a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di mutui contratti o da contrarre;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere colla sovrapposta 1889 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Tonengo, Odalengo Piccolo ed altri per eccedere con la sovrapposta 1889 la media del triennio 1884-85-86:

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	14

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> pom.).